



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito “Regolamento di base”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito “Regolamento applicativo”;

VISTO il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008, pubblicato sulla GUCE del 31 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

VISTO il decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 10 ottobre 2008 n. 238 recante “*Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca*”;

CONSIDERATO che all’art. 8 del suindicato decreto, il premio destinato ai proprietari di pescherecci italiani, calcolato sulla base della tabella del Programma Operativo che prevede classi di premio in funzione della stazza e dell’anzianità delle imbarcazioni, non risulta in linea con i valori correnti di mercato;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per la modifica del Programma Operativo riguardante, tra l’altro, l’attualizzazione delle tabelle sulla base di parametri aggiornati, nell’ambito di una più vasta rivisitazione del predetto documento programmatico;

CONSIDERATO che la nuova decisione di approvazione sarà emanata dalla Commissione Europea in un termine previsto di tre mesi dalla trasmissione del documento;

CONSIDERATO che l’art. 5 del sopra indicato decreto prevede che le domande di ammissione al premio per l’arresto definitivo debbano essere presentate entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

RITENUTO di dover procedere alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al premio arresto definitivo, di cui al decreto 8 agosto 2008, alla luce della rideterminazione del calcolo per le tabelle inserite nel Programma Operativo modificato, al fine di consentire la *par condicio* a chiunque abbia interesse alla presentazione della domanda al fine di una adeguata partecipazione;

RITENUTO opportuno semplificare la procedura per l'acquisizione del certificato antimafia, di cui all'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252;

SENTITA la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 22 ottobre 2008;

DECRETA

Art. 1

1. Per i motivi di cui in premessa il termine per la presentazione delle domande di ammissione al premio di arresto definitivo, previsto dall'art. 5 del decreto 8 agosto 2008 recante "*Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca*" è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Sono, pertanto, considerate ricevibili le domande pervenute nel periodo che decorre dal 9 dicembre 2008 alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Per gli effetti di cui al comma 1 le domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto 8 agosto 2008 saranno inserite nella graduatoria di cui all'art.6, comma 3, del medesimo decreto, secondo i nuovi parametri previsti nella tabella del Programma Operativo, da approvarsi dalla Commissione Europea.

Art. 2

1. All'art. 5, comma 3, sono soppresse le parole "per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante".
2. La tabella F, allegata al decreto 8 agosto 2008, è sostituita dalla nuova Tabella F allegata al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre disposizioni del decreto 8 agosto 2008.

Roma, 22 dicembre 2008

IL MINISTRO: f.to Zaia